

Censori e Maestrali per la Parrocchia di Santo Stefano d'Aveto nel giugno del 1814 durante il breve periodo della risorta Repubblica Genovese

di Sandro Sbarbaro

Riportiamo un documento rinvenuto all'Archivio storico del comune di Santo Stefano d'Aveto- sez. carte sparse.

Si tratta dell'elezione dei Censori, ossia maestrali, della parrocchia di Santo Stefano (d'Aveto) nel giugno del 1814.

Il documento è importante perché segna il ritorno alle vecchie abitudini del marchesato di Santo Stefano d'Aveto, dopo la caduta di Napoleone (1).

Napoleone è ormai relegato all'Isola d'Elba.

Nel territorio del vecchio marchesato di Santo Stefano d'Aveto si ritorna dunque al modo di amministrare in vigore prima dell'arrivo dei francesi.

Ricompaiono i Censori, vengono introdotte altresì le vecchie misure di peso e si ritorna a regolare il prezzo *de Comestibili di qualunque specie, l'oglio e il vino, lardi compresi – in conformità degl'Antichi Regolamenti*.

I Censori altresì *s'incaricano di sorvegliare al riattamento delle strade, di farvi eseguire quelle riparazioni, e travagli necessari, dell'esattezza dei pesi e delle misure*.

I valligiani riappropriandosi delle usanze del loro passato feudale ricorrono al certo in cambio di quello che era ritenuto l'incerto, durante il periodo dell'occupazione francese.

È sicuro che la leva obbligatoria, l'introduzione delle tasse, la profanazione delle chiese, i saccheggi (2), ed altre bazzecole, non erano certo viste con favore dai contadini della Val d'Aveto e delle valli contermini, che guidati dai loro preti fieramente si erano opposti all'arrivo dei francesi trasformando l'Appennino in una specie di Vandea (3).

È ovvio che la situazione era molto più complessa ma, a parte qualche spirito illuminato, la maggioranza della popolazione era restia al cambiamento, come è nello spirito dei contadini.

D'altronde il motto della Rivoluzione francese *Egalità, Fraternità, Libertà*, suonavano vuote parole se non supportate da una presa di coscienza dal basso.

I semi della Rivoluzione napoleonica nel nostro Appennino si vedranno anni dopo, quando si erediterà dai francesi l'impianto dell'amministrazione civile.

Dal documento su riportato sembra che l'opera dei Censori fosse indirizzata allo sviluppo del commercio dell'antico marchesato di Santo Stefano (d'Aveto).

Infatti, oltre al controllo dei prezzi dei commestibili, al controllo dei pesi e delle misure onde evitare ruberie da parte dei commercianti, il loro interesse è incentrato sul riattamento delle strade che attraversano il territorio della Val d'Aveto.

La funzionalità delle strade fu il nodo vitale su cui basare la sopravvivenza dello stato (4).

È noto che la Val d'Aveto per secoli fu un nodo viario di estremo interesse, posta come era alla confluenza di strade che dalla pianura padana si recavano verso il mare.

Pare che il sistema attuato dai Censori nel 1814 fosse molto più lungimirante di quello adottato dagli attuali governi nazionali.

Ecco il documento proposto nella grafia dell'epoca.

Il Capo Anziano Cantonale di Santo Stefano

Considerando quanto importa, che vi siano delle persone probe, che in conformità degli Antichi Regolamenti siano incaricate di regolare il prezzo de Comestibili di qualunque specie, l'oglio, e il vino, lardi compresi: che s'incaricano di sorvegliare al riattamento delle strade, di farvi eseguire quelle riparazioni, e travagli neccessari, dell'esattezza dei pesi e delle misure.

Considerando, che tutti questi oggetti di pubblica Amministrazione erano per il passato affidati a due individui, sotto il nome di Censori, e più Comunemente di Maestrali, che questi avevano la facoltà d'infliggere ai contraventori delle multe pecuniarie, che è urgente di richiamare questi regolamenti in vigore.

Decreta.

I Censori, ossia Maestrali per la Parocchia di Santo Stefano sono nominati

Li Signori

Tassi Antonio Maria Notaro

Cella Luigi Avvocato

Ad essi è affidato di regolare il prezzo de' Comestibili, dell'oglio, vino, e grassive di qualsiasi specie, il riattamento delle strade in conformità degli antichi usi, e riparti, e tutti i lavori neccessari per quest'oggetto quando anche credessero giusto, e conveniente per il bene pubblico, che questi travagli dovessero estendersi a rificare alcuna delle strade medesime.

Tutti i rivenditori di Comestibili, Macellai, Osti, Bettolieri, non potranno mettere in vendita generi sottoposti alla meta, senza prima averne reso inteso i Censori, ed esserli stato dato da questi il prezzo a cui doveranno venderli.

Le antiche misure da vino, sono rimesse in attività; il Boccale doverà essere della capacità di libbre tre, oncie sei vino, la Pinta di libbre sette, così il mezzo Boccale, il terzo di Boccale in proporzione.

È assegnato agli Osti, Bettolieri, il termine di giorni otto da contare da questo giorno, per provvedersi delle misure capaci delle quantità sudette, se quelle che hanno attualmente saranno giudicate impossibili ad accomodarsi. Passato questo termine, le misure, che si troveranno presso gli Osti, e Bettolieri, saranno rotte, e condannati quelli presso i quali si ritroveranno, ad una multa da fissarsi dai sudetti Signori Censori.

È ordinato a tutti quelli, che saranno comandati per riattare le strade di dover ubbidire, ed eseguire, e far eseguire quei lavori, che le veranno ordinati.

Quelli che perdessero in qualsiasi maniera il rispetto ai Censori nell'esercizio delle loro funzioni saranno puniti di carcere per ogni contravvenzione.

Fatto a Santo Stefano questo giorno 26 Giugno 1814

Il Capo Anziano

Tassi

Il Capo Anziano Cantonale di Santo Stefano

Considerando quanto importa, che vi siano delle persone probe, che in conformità degli antichi Regolamenti siano incaricate di regolare il prezzo de' Comestibili di qualunque specie, l'Olio, e il vino, lardi, e comesti: che s'incaricano di sorvegliare al riattamento delle strade, di farvi eseguire quelle riparazioni, e travagli necessarj ^{per l'edificaz.} de' pozzi, e delle misure ^{pubbliche}.

Considerando, che tutti questi oggetti di pubblica Amministrazione erano per il popolo affidati a due individui, sotto il nome di Censori, e più comunemente di Maestrali, che questi avevano la facoltà d'infleggere ai contraventori delle multe pecuniarie, che è urgente di richiamare questi Regolamenti in vigore.

Decreta.

I Censori, o siano Maestrali per la Parrocchia di Santo Stefano sono nominati

Li Signori

Torzi Antonio Maria Notaro.

Cella Luigi Avvocato.

È egli è affidato di regolare il prezzo de' Comestibili, dell'Olio, vino, e granaie di qualunque specie, il riattamento delle strade in conformità degli antichi usi e costumi, e tutti i lavori necessarj per questi oggetti quando anche chiedano il giusto, e conveniente per il bene pubblico, che questi travagli dovessero eseguirsi a rifar ~~alcuna~~ delle strade, mesi mesi.

Tutti i rivenditori di Comestibili, Macellaj, Offi, Battolieri, non potranno mettere in vendita generi sottoposti alla misura, senza prima averne reso intero i Censori, e quelli stato dato da questi il prezzo a cui dovranno venderli.

Le antiche misure da vino, sono rimesse in attività. Il Boccale dovrà essere della Capacità di libbre tre, oncia sei, vino, la Botte di libbre sette, e mezzo Boccale, il terzo di Boccale in proporzione.

È assegnato agli Offi, Battolieri, il termine di giorni otto da contare da questo giorno, per provvedersi delle misure Copaci delle quantità suddette, e quelle che hanno attualmente saranno giudicate impossibili ad accomodarsi. Passato questo termine, la misura, che si troveranno presso gli Offi, e Battolieri, saranno rotte, e condannati quelli presso i quali si ritroveranno, ad una multa da fissarsi dai Giud. Sign. Censori ordinata a tutti quelli, che saranno comandati per riattare le strade: di dover ubbidire, ed eseguire, o far eseguire quei lavori, che saranno ordinati.

Quelli che perdessero in qualunque maniera il rispetto ai Censori nell'esercizio delle loro funzioni saranno puniti di carcere per ogni contravvenzione.

Fatto a Santo Stefano questo giorno 26. Giugno 1814.

Il Capo Anziano
Capi

Note:

(1) Il 6 Aprile del 1814, Napoleone viene indotto ad abdicare e a recarsi in esilio all'Isola d'Elba. Il 4 Maggio giunge a Portoferraio, e il 3 Giugno col *Trattato di Fointainebleau* ottiene il principato dell'Isola d'Elba.

(2) A proposito di saccheggi effettuati dalle truppe francesi in Giuseppe Fontana , *Rezzoaglio e Val d'Aveto (Cenni Storici ed Episodi)*, Rapallo, 1940, pagg. 119-122:

“Nota della robba levata dalla casa del cittadino Pietro Antonio Cella delle case del Molino da Militari della compagnia del Comandante Carles Sany Mascarell nei giorni 14, 15, 16, 17, 18 settembre 1797 eseguendo il saccheggio dal medesimo Comandante ordinato alla presenza del Cittadino Agostino Gifra Prevosto delle Cabanne, del cittadino Giuseppe Cella, e di Antonio Cella parimente delle Cabanne: Come consta dalle deposizioni ricevute dal Commisionato giudice di pace di detto luogo”.

Il prezzo della merce in questa nota è segnato in lire genovesi, moneta a quei tempi equivalente a L. 0,80 della nostra lira.(appunta il Fontana)

	lire genovesi
Due vacche	250
Una pecora	18
Dodici staia di grano	170
Sei staia di biada	42
Un coprifuoco di libbre 40	22
Un martello da falce con incudine	8
Vari rami da cucina	24
Un tre piedi	3
Una lanterna di ottone	2,10
Tre orologi da stanza due montati ed uno grosso a pezzi	225
Sette rasoi da barba d'Inghilterra	20
Tre pietre per i medesimi	3
Un paio di stivali a tromba	16
Un cestino ripieno di colori diversi	30
Tre campanette da orologi da stanza	6
Una statuetta della Madonna	8
Una canna di vernice	5
Quattro scatole contenenti galanterie	10
Tre lenti da orologio	8
Un castello orologio da saccoccia senza casse	8
Un paio di tenaglie d'Inghilterra	7
Altre tenaglie piane	5
Altre tenaglie più piccole	4

Un paio di pinzette per spiraglio	2,10
Due martelli fini	4,10
Una cassa, sfasciata	12
Olio di noce, libbre 40 circa	15
Quattro paia di calzoni neri e cinque sottomarsine	70
Un barile di vino	7
Quattro bottiglie di Malaga	4
Diversi vasi di vetro	6
Diciotto o venti bicchieri di cristallo	12
Tre rubbi di formaggio	40
Un staio di noci	10
Un alveare fatto morire	30
Diversi vetri rotti alle finestre	2
Un vetro rotto alla cassa orologio	3
Tre paia ferri da ghiaccio	4
Due sacchi e un fazzoletto	8
Tre reti da pesca	70
Una falce	4
Una risma di carta bianca fina	7
Un vaso biacca di Venezia	2
Pietre focaie	1
Chiavette da orologi in quantità	9
Lime fini piccole	25
Trapani	10
Fieno fatto mangiare muli e cavalli	12
Due berrette quadrate nuove	4
Un rubbo miele vergine	6
Una libbra zucchero bianco	2
detto candito	1,10
Un badile	3
Quantità di paglia	8
Danno ai tetti e alle case	25
Diverse catene di ferro	
L'incudine da ferraio	
Tre martelli da fucina	
Una mazza fucina	
Undici cantara di ferro	
Circa 14 messoie per fieno	
Due madri viti per le campane	

Certa Tomasina Cella, cognata del predetto cittadino Pietro Antonio Cella, trovandosi presente dovette versare due pezze di Spagna, equivalenti a lire genovesi 13, 4.”

Rammenta ancora il Fontana a pag. 126 del suo libro:

“Nel 1799, numerose case private, furono saccheggiate da truppe francesi, scorazzanti nella valle dell’Aveto, fra le quali nuovamente quella di Pietro Antonio Bernardo Cella di Case Molini, esportando dalla medesima, merce per l’ammontare di lire genovesi 768”.

(3) Non tutti i preti parteggiarono per gli antichi feudatari, ovvero i Doria.

Si ha notizia di prete Agostino Sbarbaro economo di Priosa d’Aveto che, ad Ottone in Val Trebbia, l’8 luglio 1798 prese parte al comizio elettorale della Giurisdizione dei Monti Liguri Orientali.

Risultò fra gli eletti, ma rifiutò l’incarico.

(4) Riguardo alla cura delle strade del marchesato di Santo Stefano d’Aveto, grazie a Daniele Calcagno che ha fornito copia dell’originale, ecco ciò che veniva statuito.

Tratto dal manoscritto "*Ordini, e Costituzioni civili, e criminali, e tariffa di S. E. il Signor Prencipe Gian Andrea III. D'Oria Landi. Per i Suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, e Gremiasco, e loro annessi, Nuovamente compilate dagli Statuti, ed Ordini antichi colle opportune riforme, ed aggiunte. In Genova, 1736", Nella Stamparia di Niccolò, e Paolo Scionico. Nel Vico del Filo. Con Licenza de' Superiori, civica biblioteca Berio, sala Conservazione, pagg. 63-66:*

*Delle Strade pubbliche,
e loro cura.*

CAP. XV.

1 Spetterà, come è stato solito per il passato, a ciaschedun Luogo, e Villa delle nostre Giurisdizioni il mantenere, accomodare, e riparare le pubbliche strade per la distesa del loro rispettivo Territorio. Quale mantenimento, e riparazione si dovrà da' rispettivi Commessari, o Deputati sopra le strade ripartite nelle rispettive forme, che in ciascun Luogo, e Villa saranno solite praticarli, e secondo sarà da' nostri Ordini particolari disposto.

2 Le strade maestre dovranno tenersi accomodate, ed'uguagliate in forma, che vi si possa commodamente passare, non solo a piedi, ma anche colle bestie cariche;

E tutti i possessori de' beni confinanti alle medesime dovranno, per tutta l'estensione del loro confine, tenerle purgate da' sassi, e da ciò che impedisse il passo per le medesime; Sotto pena d'un scuto da lire quattro per ciscun trasgressore, e per ogni trasgressione. Quale pena dovrà immantinente riscuotere il Commessario senza alcuna formalità di processo, col solo atto dell'ispezione oculare.

3 Sotto la stessa pena dovrà ognuno divertire [deviare] le acque, che dalle sue Terre scendessero nelle strade, con farle discorrere nelli Rivi più vicini, o in altri siti, ne' quali la strada non possa sentirne

danno; E non essendovi Rivi, ne' quali si possa immediatamente derivare l'acqua, sarà tenuto riceverla quel vicino, per la di cui Terra potrà passare con minor danno, e così succesivamente fin che giunga al Rivo; Il che dovrà prontamente da' rispettivi Commessarii, o Deputati farsi eseguire, non ostante qualunque opposizione.

4 Gli Uomini, che saranno comandati di andare ad accomodare le strade, dovranno prontamente portarvisi, o mandarvi altri in loro vece nel giorno, che sarà loro prefisso, e con quegli'Instrumenti da lavoro, che saranno loro rispettivamente ordinati; E se alcuno in ciò mancherà, dovrà il Console mandarvi un'altro in di lui vece, al quale si faranno prontamente pagare dal mancante soldi venti per ciaschedun giorno, che fusse stato condannato, e avesse mancato; Oltre la pena di lire due; Quale pena sarà duplicata a chi mancherà la seconda volta.

5 Niuno ardisca gettare per le strade pubbliche, e maestre de' Borghi, e Luoghi acque fetide, immondizie, o altre cose, che possano causare mal'odore, sotto pena di due scuti d'oro, sino in sei secondo la qualità della contravvenzione, da applicarsi per un terzo alla Camera, per altro terzo all'Uffizio, e per altro al Denunziante.

6 Nella stessa pena, da applicarsi come sopra, incorrerà chiunque si farà lecito di mutare, e variare qualche parte di strada pubblica da un sito all'altro senza nostra speciale permissione; Quale non si concederà senza sentire i circonvicini; E similmente si condannerà in suddetta pena chiunque occuperà in qualunque modo qualche parte di strada pubblica, o farà qualsivoglia altra novità nelle pubbliche strade; E ciò tutto oltre il dover rimettere ogni cosa nel pristino stato, frà quel termine, che gli sarà assegnato dal Commessario, o Deputati sopra le vie, sotto altrettanta pena, con rimediare anco a que' danni, e pregiudizi, che avesse apportati alla strada con tali novità.

7 Resta altresì proibito ad'ognuno il tagliare alberi, o cespugli, che trattenghino il terreno delle pubbliche strade, ed'anche il far pascolare alcuna sorta di bestie in vicinanza delle medesime, quando detto taglio, o pascolo possa recar danno, o pregiudizio alle stesse, o far loro correre qualche pericolo, a giudizio di due persone perite, quali in caso di contravvenzione saranno deputate dal Commessario, sotto pena di lire trè sino in sei per il taglio di ciaschedun'arbore, o cespuglio, tuttocchè infruttifero, e di lire due sino in quattro per il pascolo d'ogni bestia, da applicarsi per un terzo alla Camera, per altro alla Curia, per altro terzo al Denunziante, oltre il ristoro del danno, che ne fusse provenuto alle strade, o fusse loro imminente. Quali rispettive pene saranno duplicate, a chi contravverrà la seconda volta.

8 Dovrà ognuno de' nostri Commessarii invigilare al suddetto mantenimento, e conservazione delle pubbliche strade della loro rispettiva Giurisdizione; E però ogni sei mesi faranno riconoscere se le medesime siano bene accomodate, ed'in buon stato, se purgate da sassi, ed'altri impedimenti, e se le acque siano divertite nella maniera di sopra ordinata, castigando i Contravventori colle sudette rispettive pene, e con balia a' medesimi di poter deputare persone in ogni Villa, che vi invigilano; Altramenti sapendosi da Noi, che le strade siano guaste, od'ingombrate, e che i Commessarii non vi provvedano, soggiaceranno a che da Noi sia mandata a loro spese persona espressa a riconoscerle, e farle accomodare; E lo stesso intendiamo de' Deputati sopra le strade, dove quelli si eleggono.

9 Si dichiara, che le pene imposte nel presente Capitolo dell'applicazione delle quali non si è sopra parlato, dovranno applicarsi per due terzi in beneficio delle pubbliche strade di quei rispettivi luoghi, o Ville, ne' quali saranno seguite le contravvenzioni: e per altro terzo a' suddetti Deputati, ed'ove non saranno, al Commessario.

Sembra ovvio che le leggi del Principe Gian Andrea III Doria Landi riguardo le strade, siano tutt'altro che campate per aria e vessatorie.

Il principio delle “comandate” per la riparazione delle strade, che i vecchi della Val d’Aveto ancora ricordano in uso fino agli anni Quaranta del XX secolo, era già stato statuito nel 1736.

Traccia della responsabilità *a ciaschedun Luogo, e Villa delle nostre Giurisdizioni* nel dover *mantenere, accomodare, e riparare le pubbliche strade per la distesa del loro rispettivo Territorio*, si trova già enunciata in un processo ai banditi del 1584 circa.

Nel processo si cita il territorio della Podesteria di Roccatagliata e Neirone, appartenente all’epoca alla Serenissima Repubblica Genovese.

Ciò detto si può ben ritenere che i feudatari che governavano l’Appennino, a parte qualche eccezione, non dovevano essere poi così impopolari come si vuole far credere.

I loro Stati, almeno dalla fine del 1600 e ancor più nel 1700, seguivano ordinamenti da stato civile.

Occorre poi vedere come gli amministratori da loro istituiti, ossia i Commissari, applicavano le leggi e i regolamenti.